

## **AS950 - COMUNE DI CURNO (BG) - REGOLAMENTO E PROGRAMMAZIONE SETTORE TRASPORTI**

Roma, 25 giugno 2012

Sindaco del Comune di Curno (BG)

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nell'esercizio del potere di cui all'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, intende segnalare le distorsioni concorrenziali che derivano dagli articoli 40 e 55 del Regolamento e programmazione settore trasporti, approvato dal Consiglio comunale di Curno (BG) il 9 febbraio 2012. I due articoli si riferiscono agli impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione e disciplinano, rispettivamente, la localizzazione dei nuovi punti vendita e lo svolgimento, presso tali impianti, delle attività complementari. In particolare, l'art. 40, tra le altre cose, dispone che "è esclusa l'attivazione di impianti di distribuzione di carburanti negli ambiti territoriali"; l'art. 55 pone una serie di limitazioni all'esercizio delle attività complementari in termini di orari, di superficie massima utilizzabile, di tipologia di somministrazione che è consentito esercitare.

Tali restrizioni sono suscettibili di ostacolare la diffusione, nella distribuzione di carburanti per autotrazione, di operatori più dinamici, in grado di incentivare la concorrenza in questo settore a beneficio delle condizioni di prezzo e di qualità del servizio praticate al consumatore finale. Esse appaiono altresì del tutto ingiustificate, anche alla luce del vigente quadro normativo.

Il legislatore nazionale ha, infatti, di recente introdotto delle norme volte a rimuovere i vincoli all'apertura e all'esercizio delle attività economiche. In particolare, l'art. 1 del D.L. n. 1/2012 impedisce agli enti locali l'adozione di qualsiasi norma che ponga divieti e restrizioni alle attività economiche non adeguati o non proporzionati alle finalità pubbliche perseguite (obbligando gli enti stessi ad adeguare la propria normativa entro il 31 dicembre 2012). Normative specifiche sono altresì intervenute in materia di orari di apertura delle attività commerciali (art. 31 comma 1 del D.L. n. 201/2011) e sullo svolgimento delle attività complementari presso gli impianti di distribuzione di carburanti (art. 28 del D.L. n. 98/2011).

Le limitazioni introdotte dal predetto Regolamento comunale all'apertura e all'esercizio dell'attività di distribuzione carburanti risultano quindi non solo ingiustificatamente restrittive della concorrenza, ma anche contrarie alla lettera e allo spirito della vigente normativa rilevante.

L'Autorità auspica pertanto che codesto comune voglia riformulare il "Regolamento e programmazione settore trasporti" nelle parti sopra indicate, al fine di rimuovere tali restrizioni e favorire un maggior livello di concorrenza nella distribuzione di carburanti per autotrazione.

IL PRESIDENTE

*Giovanni Pitruzzella*